

REGIONE SICILIANA



COMUNE DI MARINEO (PA)

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
SPORTIVO COMUNALE DI CONTRADA BALATA**

PROGETTO ESECUTIVO




Schema di contratto

PROGETTISTA

R.U.P.

CANNONE ARCHITETTI S.R.L.
Il Legale Rappresentante e Direttore Tecnico
Prof. Arch. Francesco Cannone

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Prof. Arch. Francesco Cannone.

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Progetto dei lavori di:

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
SPORTIVO COMUNALE DI CONTRADA BALATA**

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

IMPORTO DEI LAVORI:

<i>Totale lavori</i>	€	243.802,58
<i>Di cui oneri per la sicurezza</i>	€	9.448,53
<i>Somme a disposizione</i>	€	69.161,42
Importo complessivo	€	312.964

SCHEMA DI CONTRATTO

Titolo I - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ARTICOLO 1 :

Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione appaltante affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di controllare con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe secondo gli elaborati del progetto esecutivo con esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità di lavoro da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi estranei al contratto.

ARTICOLO 2 :

Osservanza del Regolamento, del Capitolato Generale d'Appalto, di leggi e di norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto allo stesso allegato, l'appalto è soggetto all'osservanza:

- del Codice civile ed in particolare del Libro IV, Titolo III, Capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677;
- della Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- del Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
- del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 riguardante i limiti massima di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e della Legge 26 ottobre 1995 sull'inquinamento acustico;
- della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7;

e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- di tutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- di tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni o impartite dalle UU. SS. LL.;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle C.E.I.-U.N.E.L., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

ARTICOLO 3 :

Ammontare dell'appalto

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a:

€uro

(€uro.....)

.....)

Tale importo scaturisce dalla somma dell'importo di:

€uro

(€uro.....)

relativo alla parte depurata del ribasso di gara del% e dell'importo relativo all'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di Euro 69.433,53 che non è soggetto ad alcun ribasso. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

ARTICOLO 4 :

Regime I.V.A.

Il presente contratto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote I.V.A. agevolate l'Amministrazione appaltante comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione delle fatture.

ARTICOLO 5 :

Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

REALIZZAZIONE PENSILINA IN STRUTTURA METALLICA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ARTICOLO 6 :

Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

ARTICOLO 7 :

Lavori esclusi dall'appalto

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che l'Amministrazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta (articolo 43, Regio Decreto n. 824/1924) senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno³:

.....
.....
.....

³ Indicare i lavori esclusi dall'appalto.

ARTICOLO 8 :

Modo di contabilizzazione dei lavori

Il presente contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5 della Legge n. 109/1994, si intende stipulato:

- a misura ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; secondo le categorie di lavoro riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 9 :

Nomina dell'esecutore e condizioni di appalto

Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della Legge n. 109/1994, come impresa individuale e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'Impresa con sede a in Via, ad esso associata e qualificata per le categorie di opere e per il livello di importo così come comunicato dallo stesso consorzio con nota n.° del che si allega al presente contratto. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto. Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

1. Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni locali;

2. Di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire l'opera;
3. Di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
4. Di aver esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari costruttivi e decorativi;
5. Di avere giudicato - nell'effettuare l'offerta - i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 10 :

Adempimenti antimafia

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente in ,
rilasciato da ,
in data che si allega al presente contratto.

ARTICOLO 11 :

Variazioni alle opere progettate

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento n. 554/1999, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore e la violazione del divieto, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune o che si renderanno necessarie ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ma tali varianti potranno essere ordinate sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salvo la eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 134, comma 6 e 136 del Regolamento n. 554/1999 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo di eventuali atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della Legge n. 109/1994 e dell'articolo 149 del Regolamento n. 554/1999.

Nel calcolo del quinto come sopra indicato non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della Legge n. 109/1994, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5%⁶ dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

ARTICOLO 12 :

Eccezioni dell'Appaltatore. Riserve

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione appaltante ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3 del Regolamento n. 554/1999.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ARTICOLO 13 :

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche i seguenti documenti:

1. Il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
2. Il Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Gli elaborati del progetto esecutivo, validato e finanziato, di cui all'articolo 35 del Regolamento n. 554/1999;

ARTICOLO 14 :

Documenti che non fanno parte del contratto

Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi eventualmente allegate al progetto ed il computo metrico estimativo. I documenti sopra indicati sono di esclusiva proprietà dell'Ente appaltante ed è fatto espresso divieto all'Appaltatore, suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera diffondere gli stessi, come anche divulgare notizie e dati relativi ai lavori stessi.

ARTICOLO 15 :

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Penale per il ritardo

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 (gg. centoventi) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente fissato, sarà di Euro 100,00,00 (Euro cento/00)⁹ per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo determina un importo massimo della penale superiore al 10%, si procederà, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento n. 554/1999, alla risoluzione del contratto per grave ritardo.

Qualora sia prevista una esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 Regolamento n. 554/1999 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10 Regolamento n. 554/1999 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

⁹ Importo compreso tra 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 16 :

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ARTICOLO 17 :

Proprietà degli oggetti ritrovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all'Amministrazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all'Amministrazione appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 18 :

Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione appaltante oppure sono ceduti all'Appaltatore.

Nel caso in cui tali materiali restino in proprietà all'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in cantiere intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui tali materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto dell'articolo 36, comma 3 del Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000.

Titolo II - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 19 :

Consegna ed inizio dei lavori

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 129 del Regolamento n. 554/1999 e, quindi:

- per le amministrazioni statali entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge;
- per le altre stazioni appaltanti entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Qualora vi siano ragioni di urgenza, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, la consegna può essere effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva ed il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

La consegna sarà effettuata con le modalità di cui agli articoli 130 e 131 del Regolamento n. 554/1999 e qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nell'articolo 9 del Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, in misura non superiore ai limiti indicati nell'articolo 9 del Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000.

Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, la consegna potrà avvenire anche in più volte con successivi verbali di consegna parziali delle opere eseguibili e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione appaltante, del subappalto o cottimo.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si procede alla sospensione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 (*Euro cento/00*)¹⁰; ove il ritardo dovesse superare 30 giorni dalla data del verbale di consegna l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

¹⁰ Generalmente pari a circa lo 0,1% dell'importo dei lavori a base d'asta.

ARTICOLO 20 :

Ordini di servizio

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni; deve essere redatto in duplice copia sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato all'Appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta conoscenza.

ARTICOLO 21 :

Programma dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento n. 554/1999, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 22 :

Accettazione dei materiali

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa.

ARTICOLO 23 :

Accettazione degli impianti

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa.

Titolo III - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

ARTICOLO 24 :

Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n.145/2000.

Per le sospensioni non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della sospensione stessa non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Per le sospensioni parziali non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la sospensione parziale determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

ARTICOLO 25 :

Sospensione dei lavori per pericolo grave

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei Lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Amministrazione appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ARTICOLO 26 :

Proroghe

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Titolo IV - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ARTICOLO 27 :

Oneri obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi e di siepi compresa l'estirpazione delle ceppaie;
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
3. L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;
5. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri;
6. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Testo Unico 15 giugno 1959, n.393 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959;
7. La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità;
8. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle costruite a spese dell'Appaltatore), nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

9. Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione ed la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
10. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
11. La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica di cui all'articolo 31 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell'Amministrazione appaltante o di altre Ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
12. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, restandone sollevata sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza;
13. La costruzione di locali e servizi quali spogliatoi servizi igienico-sanitari, ecc. in numero adeguato agli operai addetti ai lavori;
14. La costruzione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati dalla Direzione dei lavori), la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda le richieste della Direzione dei lavori stessa, nonché la fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dei lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori;
15. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere;
16. La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di m 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero per i Lavori Pubblici 1° giugno 1990, n.1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 18, comma 6, della Legge n.55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi all'iscrizione delle stesse all'albo nazionale dei costruttori o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei casi in cui sia sufficiente. Per la mancanza od il cattivo stato di uno o più cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una multa di € 50,00 ed una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della contestata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione e l'importo della multa e della penale sarà addebitato sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza;
17. La comunicazione alla Direzione dei lavori, quindicinalmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori:
 - numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative, per ciascun giorno della quindicina;
 - lavoro eseguito nella quindicina;
 - giorni della quindicina in cui non si è lavorato e cause relative.
 Le notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledì successivo alla quindicina e per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di € 5,00, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale d'Appalto per le irregolarità di gestione e per le grosse inadempienze contrattuali;
18. Il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali;
19. Il libero accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;
20. L'assunzione, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di categoria quale direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il domicilio del direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;
21. La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione dei lavori;

22. Le indagini geologiche e geognostiche in conformità alle norme di cui al Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 la Circolare Ministeriale n.30483 del 24 settembre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
 23. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
 24. L'esecuzione delle prove di carico che vengano ordinate dalla Direzione dei lavori e/o dal collaudatore su pali di fondazione, travi, solai, balconi, sbalzi, rampe, ecc. con l'apprestamento dei materiali, dei mezzi d'opera, degli operai, degli strumenti e di quant'altro occorrente per l'esecuzione di tali prove;
 25. La redazione dei calcoli statici relativi alle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva nel rispetto della Legge n.1086/1971 e della Legge n.64/1974 e la presentazione all'Ufficio del Genio Civile, prima dell'inizio dei lavori, degli elaborati di rito, fermo restando che l'approvazione dei calcoli strutturali da parte della Direzione dei lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore di cantiere, ciascuno per le proprie competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere;
 26. La redazione dei calcoli relativi a tutti gli impianti (fognante, idrico, elettrico, ecc.) e la relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalla leggi in vigore;
 27. L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893, n.184 e nel relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n.19 restando obbligato alla conservazione e successiva consegna all'Amministrazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico, che eventualmente siano rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
 28. Le spese per la fornitura di fotografie, nel formato *cm* 18 x 24, delle opere in corso nei vari periodi d'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato d'avanzamento;
 29. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante;
 30. Gli adempimenti e le spese connessi al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni sollevando sia l'Amministrazione appaltante sia la Direzione dei lavori da ogni adempimento e responsabilità;
 31. La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
 32. Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, entro un mese dal verbale di ultimazione;
 33. Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre;
 34. Le spese e gli onorari per i collaudi tecnici ordinati dall'Amministrazione appaltante e/o dalla Direzione dei lavori sia per le strutture che per gli impianti;
 35. La predisposizione del piano operativo di sicurezza; il piano dovrà essere trasmesso all'Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione degli stessi;
 36.
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e negli eventuali compensi a corpo di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.
- Detti eventuali compensi a corpo sono fissi ed invariabili, essendo soggetti soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

ARTICOLO 28 :

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%¹¹ dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidejussoria prevista a carico dell'Appaltatore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'Appaltatore è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%¹². La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

¹¹ Per le imprese alle quali è stato rilasciata da organismi accreditati la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%.

Nella regione siciliana la cauzione provvisoria per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro è ridotta allo 0,50% da prestarsi soltanto a mezzo di fidejussione bancaria; per i lavori al di sotto di 150.000 euro la cauzione non è richiesta

¹² Per le imprese alle quali è stato rilasciata da organismi accreditati la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione definitiva è ridotta del 50%.

Nella regione siciliana, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%; la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito; l'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 29 :

Coperture assicurative

L'Appaltatore dei lavori deve stipulare, così come disposto all'articolo 30, comma 3 della Legge n.109/1994 ed all'articolo 103 del Regolamento n.554/1999, una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La somma da assicurare deve essere stabilita nel bando di gara e la polizza deve, inoltre, assicurare l'ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è costituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore deve trasmettere all'ente appaltante copia della polizza di assicurazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e l'omesso o il ritardato pagamento delle somme a titolo di premio da parte dell'Appaltatore stesso non comporta l'inefficacia della garanzia.

¹³ Nella regione siciliana 500.000 Euro.

ARTICOLO 30 :

Spese di contratto ed accessorie. Termine di stipula del contratto

Sono a carico dell'Appaltatore:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;

- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario; ove ciò non si verifichi, l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'articolo 30 della Legge n. 109/1994 procederà ad incamerare la cauzione provvisoria.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell'Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, l'Amministrazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

ARTICOLO 31 :

Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, presso l'Amministrazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ARTICOLO 32 :

Direttore tecnico e direttore di cantiere dell'Appaltatore

Nel caso in cui l'Appaltatore non sia una persona fisica ma una società commerciale, una cooperativa od un consorzio, è obbligatorio che lo stesso sia dotato di un direttore tecnico che assuma davanti alla legge le responsabilità tecniche dell'impresa per tutti i cantieri; è da precisare che il direttore tecnico deve essere dotato, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV (2.582.284 euro) di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente mentre per le classifiche inferiori (importi inferiori a 2.582.284 euro) è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero di requisito professionale identificato nell'esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestante tale condizione.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

ARTICOLO 33 :

Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

ARTICOLO 34 :

Cessioni di crediti

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo d'appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività d'acquisto di crediti d'impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 35 :

Morte o fallimento dei contraenti

In caso di morte di uno dei contraenti subentrano gli eredi ed il contratto di appalto non si risolve. Si risolve, invece, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice civile, quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 36 :

Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n.55, all'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55 ed all'articolo 31 della Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza bimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione appaltante comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione appaltante a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

ARTICOLO 37 :

Disciplina dei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subito ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

ARTICOLO 38 :

Custodia dei cantieri

L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dall'articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiana, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

ARTICOLO 39 :

Espropriazioni ed occupazioni temporanee

L'Amministrazione appaltante conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche se in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Per le citate occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti, l'Appaltatore deve avvalersi di tutte le norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità.

I decreti di espropriazione sono trascritti nella conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese dell'Appaltatore, che cura altresì le relative volture catastali.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni e le espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto.

Essa deve dare corso alle operazioni relative alle occupazioni e alle espropriazioni non appena avrà ricevuto il provvedimento che, a norma di Legge, qualifica i lavori appaltati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Detto provvedimento è trasmesso dall'organo istituzionalmente competente ad emanare il decreto di occupazione e di espropriazione.

L'Appaltatore stesso provvede, tra l'altro, senza alcun indugio, all'esatta individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali.

L'Appaltatore provvede, altresì, a propria cura e spese, a tutto quanto occorre per il perfezionamento dei procedimenti di occupazione ed espropriazione ed in particolare agli adempimenti che qui di seguito vengono indicati a titolo esemplificativo:

1. Alla pubblicazione del Piano di esproprio negli Albi Pretori dei Comuni competenti per territorio;
2. Alla richiesta del Decreto di occupazione temporanea;
3. Alla notifica del Decreto di occupazione temporanea alle Ditte interessate, invitandole, quindi, a presenziare alla compilazione degli stati di consistenza dei beni e del verbale di immissione nel possesso. Tali atti, da redigere secondo le prescrizioni di Legge, sono firmati alla presenza di un funzionario tecnico dell'Amministrazione appaltante delegato allo scopo, che convalida con un visto ogni atto formalizzato.

Ottenuto il possesso delle aree, l'Appaltatore:

1. Esegue la picchettazione o la recinzione;
2. Verifica, prima di dare inizio ai lavori, l'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;
3. Esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'Ufficio Tecnico Erariale al quale i frazionamenti stessi saranno presentati per l'approvazione.

È altresì tenuta a definire i tipi di frazionamento entro 30 (numero giorni) giorni dalla data in cui saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a consegnare all'Amministrazione appaltante anche gradualmente, ma non oltre 30 (numero giorni) giorni la raccolta completa dei seguenti documenti ed atti relativi alle espropriazioni, asservimenti, eventuali vertenze litigiose comunque concluse e transazioni di vertenze giudiziarie:

- originale dell'elenco di pubblicazione delle Ditte espropriate;
- originale del piano parcellare annesso all'elenco suddetto con relativi computi metrici e lucido del piano stesso, aggiornato catastalmente;
- originale dell'ordinanza prefettizia di esecutorietà del piano e di occupazione temporanea di urgenza;
- originale dei verbali di amichevole accordo degli atti di cessione volontaria;
- originale dell'eventuale stima dell'indennità di espropriazione in caso di mancato accordo;
- dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso di deposito di indennità, o dei pagamenti diretti;

- originale dei decreti di occupazione permanente o di servitù perpetua con gli estremi di registrazione e con la relata di notifica alle Ditte espropriate;
- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l'estratto dei decreti di espropriazione e di servitù perpetua;
- originale delle note di trascrizione;
- originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalità nel caso di espropriazione definitiva di immobili;
- originale delle sentenze definitive nei giudizi di opposizione contro la stima della indennità determinata in sede amministrativa o originale degli eventuali verbali di transazione;
- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l'estratto dei decreti di rettifica;
- atti relativi a vertenze litigiose concluse.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore oltre che all'organo istituzionale competente, anche all'Amministrazione appaltante per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di tali impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le espropriazioni, agli aventi diritto, all'atto della presa in possesso dei beni espropriati prevista dalle leggi vigenti.

All'Appaltatore sono rimborsate le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente corrisposte a titolo di indennità di espropriazione, di asservimenti ed accessorie, debitamente rendicontate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni FAL, tributi erariali) comunque dovuti dall'Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di Legge, restando inteso che ogni altro onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si intende compensato con il corrispettivo dell'appalto.

Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione appaltante ha la facoltà, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, di eseguire presso l'Appaltatore stesso accertamenti e verifiche in ordine alla regolarità formale e sostanziale delle procedure espropriative e di eventuali asservimenti ed ordinare, a suo insindacabile giudizio, la regolarizzazione, come pure ha la facoltà di vigilare, entro i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti all'esecuzione delle opere connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.

L'Amministrazione appaltante assume a proprio carico l'onere di rimborsare all'Appaltatore le indennità di eventuali asservimenti concordate con le Ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale di costituzione di servitù perpetua, nonché le eventuali maggiori somme che l'Appaltatore stesso fosse tenuta ad erogare a titolo di indennità determinata a seguito di vertenza giudiziaria.

L'Appaltatore essendo l'unico legittimato a resistere al giudizio di opposizione alla determinazione delle indennità, è tenuto a svolgere la conseguente attività processuale, seguendo le direttive dell'Amministrazione appaltante, sia in ordine al giudizio di congruità dell'indennità stessa, sia in ordine al comportamento processuale.

L'Appaltatore potrà tuttavia definire transittivamente la vertenza stessa previo benessere dell'Amministrazione appaltante.

I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle indennità previste dalle leggi vigenti in materia di espropriazioni, verranno effettuati con stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori, previa presentazione da parte dell'Appaltatore:

- degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti della Ditta che riceve;
- delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;
- delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili presso Uffici pubblici.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento verrà effettuata una ritenuta del 0,5% che sarà svincolata quando l'Appaltatore avrà dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi sopra previsti.

Per il rimborso delle indennità stabilite giudizialmente, il relativo ammontare viene liquidato ad avvenuta definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprovanti l'estinzione del giudizio, nonché della polizza comprovante l'avvenuto deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti e della trascrizione dell'asservimento presso i registri immobiliari.

Il rimborso delle somme afferenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari di lite, viene effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla presa in consegna dei documenti ed atti già indicati, previo accertamento da parte dell'Amministrazione appaltante in ordine alla regolarità della procedura espropriativa, all'osservanza delle prescrizioni di Capitolato nella materia di cui trattasi ed alla regolarità formale degli atti.

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

L'Amministrazione appaltante conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, seguendo le indicazioni del Piano particellare di esproprio e occupazione temporanea elaborato in sede di progetto definitivo.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benessere dell'Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 40 :

Subappalti e cottimi

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente contratto a meno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione appaltante, una specifica autorizzazione scritta subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito, così come disposto dal terzo comma dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n.55, per l'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. Che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo;
2. Che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3. Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000;
4. Che l'affidatario del subappalto o del cottimo possega, se italiano o straniero non appartenente a uno Stato membro della Comunità europea, i requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5. Che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni.

Qualora l'Appaltatore stesso intenda fare eseguire in subappalto o a cottimo alcune opere ad altre Imprese specializzate dovrà attenersi alle norme di cui all'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione appaltante che, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n.646, previo accertamento del possesso dei necessari requisiti delle Imprese proposte, potrà a suo insindacabile giudizio concederla o negarla e potrà, altresì, dopo averla eventualmente concessa, revocarla, in qualsiasi momento, senza alcun diritto dell'Appaltatore a richiedere risarcimenti o proroghe; è, altresì, convenuto che l'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti potrà essere eseguito con una delle seguenti modalità che l'Amministrazione appaltante ha indicato nel bando di gara:

- direttamente dall'Amministrazione appaltante ai subappaltatori o ai cottimisti, a seguito di comunicazione da parte degli aggiudicatari all'Amministrazione appaltante della parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento;
- direttamente dagli aggiudicatari con l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli aggiudicatari via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% ed il contratto tra l'Appaltatore e l'impresa subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione appaltante e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

Qualora l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte le opere di cui al presente contratto, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, si potrà procedere alla rescissione del contratto in danno oltre ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 21 della citata Legge n. 646/1982.

Sono sottoposti all'obbligo della autorizzazione preventiva tutti i subappalti relativi a lavorazioni che contemplino la fornitura e messa in opera di particolari manufatti, rientrano ad esempio, nei subappalti:

- l'esecuzione di scavi di sbancamento e/o a sezione;
- la fornitura e posa in opera di calcestruzzi per strutture in c.a.;
- la fornitura e posa in opera di armature metalliche per cemento armato;
- la fornitura e posa in opera diompagnature;
- la fornitura e posa in opera di manti impermeabilizzanti;
- la fornitura e posa in opera di pareti e/o rivestimenti;
- la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate in c.a., c.a.p., acciaio, acciaiocalcestruzzo;
- il nolo a caldo di macchine e/o attrezzature;
- la fornitura con posa in opera di materiale in genere, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore a quello della mano d'opera.

Per quanto concerne:

- la fornitura di materiali;
- la fornitura di semilavorati;
- la fornitura di elementi prefabbricati in c.a., c.a.p., acciaio;
- la fornitura di calcestruzzo preconfezionato;
- la fornitura di ferro lavorato;
- il nolo a freddo di macchine e/o attrezzature;

gli stessi non sono considerati subappalti ma l'Appaltatore è tenuto a richiedere alla Direzione dei lavori la preventiva approvazione, attestando l'impegno della/e Ditta/e stessa/e ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, restando, comunque, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti da queste Ditte.

Così come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è vietato all'Appaltatore di:

1. Affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;
2. Affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

Qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante sono espressamente vietate.

Eventuali infrazioni, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, saranno segnalate all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà dell'ente appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 41 :

Danni alle opere

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Regolamento n. 554/1999.

ARTICOLO 42 :

Danni di forza maggiore

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al direttore dei lavori immediatamente appena verificatosi l'evento o comunque e comunque entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.

Ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendo un processo verbale, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioè i prezzi depurati del ribasso d'asta. Pertanto, l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.

ARTICOLO 43 :

Piani di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare all'ente appaltante:

- eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall'ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n.494/1996;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n.494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente.

Nel caso di varianti in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all'evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, l'eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori stessi.

ARTICOLO 44 :

Estensione di responsabilità

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante.

Titolo V - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

ARTICOLO 45 :

Prezzi di elenco. Nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a corpo e le somministrazioni sono indicati nell'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto.

Essi comprendono:

1. Circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè d'opera;
2. Circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed oneri accessori di altra natura;
3. Circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;

4. Circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese, per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, così come stabilito dall'articolo 136 del Regolamento n.554/1999, deve essere effettuata o desumendoli dal prezziario dell'Amministrazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata o ragguagliando i nuovi prezzi a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.

ARTICOLO 46 :

Valutazione dei lavori a misura e a corpo

I lavori a misura sono annotati nel libretto delle misure che contiene in particolare:

- il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dall'applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti i saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

I lavori a corpo sono annotati nel libretto delle misure sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile all'articolo 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state desunte.

Nel caso di utilizzazione di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'Appaltatore. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

ARTICOLO 47 :

Valutazione dei lavori in economia

Nel caso di lavori in economia, le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'Appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'Appaltatore deve rimare le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Titolo VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ARTICOLO 48 :

Anticipazione

Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice civile.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

ARTICOLO 49 :

Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati solo e soltanto alle persone che saranno indicate nel contratto come autorizzate a riscuotere e quietanzare e tale autorizzazione dovrà essere comprovata o mediante certificato della Camera di commercio per le Ditte individuali o per mezzo di atti legali nel caso di Società.

ARTICOLO 50 :

Modalità di riscossione del corrispettivo

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante

L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente:

Pagato in data

Per quietanza
Firma e Timbro

.....
.....”.

ARTICOLO 51 :

Immodificabilità del corrispettivo

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice civile.

Per i lavori di durata superiore all'anno, è prevista l'applicazione del “prezzo chiuso”, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

ARTICOLO 52 :

Premio di accelerazione

In caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai tempi contrattualmente previsti, ai sensi dell'articolo 23 del Capitolato Generale d'Appalto n.145/2000, sarà corrisposto all'Appaltatore un premio di accelerazione di euro (euro)¹⁴ per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui all'articolo 12 del presente Capitolato; tale premio sarà, comunque, contenuto nella misura massima di euro¹⁵ e sarà accreditato all'Appaltatore in sede di redazione dello stato finale.

¹⁴ Variabile tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo.

¹⁵ Non superiore al 10% dell'importo dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 53 :

Lavori e somministrazioni su fatture

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto.

Le fatture così verificate e, ove necessario rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

ARTICOLO 54 :

Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n.145/2000 (0,50% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale), raggiunga la cifra di euro 70.000,00(euro settantamila/00).

Prima dell'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento ha la facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Dell'emissione di ogni certificato il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Gli eventuali lavori a corpo saranno contabilizzati in proporzione all'avanzamento dei relativi lavori ed i materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 34 del Capitolato Generale d'Appalto, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Gli stati d'avanzamento, così come stabilito all'articolo 64, comma 3 della Legge n.10 del 12 gennaio 1993, saranno liquidati dall'Amministrazione appaltante soltanto dietro la presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

ARTICOLO 55 :

Pagamenti a saldo

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

ARTICOLO 56 :

Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale d'Appalto sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della Legge n.109/1994.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge n.109/1994, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento n.554/1999 per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento n.554/1999 per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 del Regolamento n.554/1999 per causa imputabile all'Amministrazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del Codice civile.

ARTICOLO 57 :

Conto finale

Ai sensi dell'articolo 173 del Regolamento n.554/1999, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Titolo VII- CONTROLLI

ARTICOLO 58 :

Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento n.554/1999 e nel Decreto Legislativo n.494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori:

Coordinatore sicurezza fase esecuzione:

Direttore dei lavori:

Direttore operativo:

Assistente di cantiere:

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'articolo 1362 del Codice civile e seguenti: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 59 :

Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. L'Amministrazione appaltante procederà, con i propri rappresentanti, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

I rappresentanti dell'Amministrazione appaltante potranno procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

I rappresentanti dell'Amministrazione appaltante segnaleranno tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

ARTICOLO 60 :

Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

Titolo VIII- SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

ARTICOLO 61 :

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto alla Direzione dei lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione in doppio esemplare.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ARTICOLO 62 :

Avviso ai creditori

A lavori ultimati l'Amministrazione appaltante ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 63 :

Collaudo

La Direzione dei lavori dovrà inviare all'Amministrazione appaltante la contabilità finale entro la metà del tempo successivamente stabilito per la visita di collaudo.

La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro 3 mesi a decorrere dalla data di ultimazione.

Le operazioni di collaudo dovranno compiersi 6 mesi dal loro inizio, salvo quanto disposto nell'articolo 192 del Regolamento n. 554/1999.

ARTICOLO 64 :

Manutenzione delle opere fino al collaudo

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti senza alcun onere per l'Amministrazione appaltante, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice civile.

Titolo IX- MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 65 :

Riserve

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso dei lavori, qualunque sia la contestazione.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore; in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilità e per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149 del Regolamento n.554/1999, devono essere confermate sul conto finale, aggiornandone eventualmente l'importo precisando che l'Appaltatore all'atto della firma del conto finale non può iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

Le riserve devono essere formulate e devono indicare con precisione le cifre di compenso richieste e le ragioni sulle quali si fondano; qualora l'esplicitazione e la quantificazione non sia possibile all'atto della firma con riserva del registro di contabilità, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro quindici giorni.

ARTICOLO 66 :

Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'Appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula all'Amministrazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi sessanta giorni l'Amministrazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'Appaltatore.

Nello stesso termine l'Amministrazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

Qualora l'Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dall'Amministrazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

ARTICOLO 67 :

Definizione delle controversie

L'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio arbitrale deve proporre domanda:

- entro sessanta giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione appaltante sulla proposta di accordo bonario;
- nel caso in cui non sia stato utilizzato l'accordo bonario, entro il termine di sessanta giorni della determinazione dell'Amministrazione appaltante sulle pretese e riserve dell'Appaltatore effettuata entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo;
- nel caso in cui siano trascorsi sei mesi dall'ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dalla citata scadenza dei sei mesi.

ARTICOLO 68 :

Procedimento arbitrale

Il giudizio sulle eventuali controversie insorte durante l'esecuzione dei lavori tra l'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo precedente, è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 109/1994. L'arbitrato ha natura rituale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

Gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Il Collegio arbitrale avrà sede a:

Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge.

Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

ARTICOLO 69 :

Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (articolo 118, Regolamento n. 554/1999), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (articolo 119, Regolamento n. 554/1999)²⁰, o per inadempimento di contratti di cottimo (articolo 120, Regolamento n. 554/1999), l'Amministrazione appaltante attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli articoli 121 e 122 del Regolamento n. 554/1999.

²⁰ Nella regione siciliana alla risoluzione del contratto si ricorre anche nel caso in cui il soggetto subentrante abbia partecipato alla gara; qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatrici si costituiscano successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.

ARTICOLO 70 :

Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Appaltatore.